

Allegato A)**AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PREDISPOSIZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI IDONEI AL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PAZIENTI NEFROPATICI DELL'AZIENDA SOCIO SANITARIA MEDIO CAMPIDANO.**

Si rende noto che con delibera del Direttore Generale n. 243 del 28/03/2025 della ASL del Medio Campidano, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del *"Regolamento per la disciplina delle attività di trasporto dei pazienti Nefropatici nei Centri Dialisi dell'Azienda Socio Sanitaria del Medio Campidano"* approvato con deliberazione n. 217 del 31/03/2025, viene indetto un avviso di manifestazione di interesse per la predisposizione di elenchi di operatori idonei allo svolgimento del servizio di Trasporto dei Pazienti Nefropatici residenti nell'ambito territoriale della ASL Medio Campidano, o provenienti dalle zone limitrofe dell'Alto e Basso Campidano la cui residenza si trovi più vicina ai centri dialisi del PO di San Gavino e al CAL di Serramanna.

**Art. 1
OGGETTO**

L'Azienda Socio-Sanitaria n. 6 del Medio Campidano intende procedere alla predisposizione di elenchi di operatori idonei allo svolgimento del servizio di trasporto di pazienti nefropatici cronici sottoposti a trattamento dialitico, avviando una manifestazione di interesse rivolta a tutte le Associazioni di Volontariato in possesso dei requisiti di cui all'art. 2) operanti nel territorio dell'Azienda.

**Art. 2
REQUISITI**

Le Associazioni di Volontariato interessate a prestare il servizio di trasporto di cui al presente Avviso, dovranno possedere i seguenti requisiti:

1. Costituzione ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 03 luglio 2017 e ss.mm.ii. (Codice del Terzo settore);
2. Iscrizione da almeno 6 mesi nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, come disciplinato dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020 del 15 settembre 2020;
3. Avere sede ed operare nel territorio regionale
4. Disponibilità giuridica e dettaglio dei veicoli attrezzati per il trasporto dei diversamente abili anche carrozzati, collaudati come da art. 78 Codice della Strada;
5. Certificato di abilitazione professionale KB e dei corsi di formazione di primo soccorso BLS e BLSD (per il personale che opera sulle ambulanze – autisti e soccorritori)
6. Impegno ad emettere fattura;

Tutti i soggetti partecipanti devono essere in ogni caso qualificati come Operatori Economici e come tali avere la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Art. 3

ATTIVAZIONE CONVENZIONE

Le attività di volontariato prestate all'interno della ASL Medio Campidano dovranno essere rese in regime convenzionale.

Ogni Associazione individua un suo delegato come referente che mantiene i rapporti formali con la struttura Aziendale di riferimento e partecipa ad eventuali incontri ufficiali e riunioni. Il Referente, così come anche il Rappresentante Legale dell'Associazione, non può in nessun caso essere un dipendente dell'ASL Medio Campidano.

Art. 4

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le Associazioni interessate a prestare il servizio di trasporto di cui al presente Avviso, dovranno comunicare il proprio interesse a collaborare con la ASL, utilizzando l'allegato "Modello A".

Alla presentazione di tale modello deve essere allegato il Curriculum dell'Associazione e il Progetto concernente le Attività da svolgersi, nonché la fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante dell'Associazione.

La richiesta di convenzione deve essere firmata dal legale rappresentante dell'Associazione e deve essere indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda Socio – Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano Via Ungaretti n. 9 Sanluri (SU) e dovrà pervenire **entro 10 giorni** dalla data di pubblicazione del presente avviso nella sezione Albo Pretorio/ Comunicazioni, Avvisi e Manifestazioni di interesse, sul sito <https://www.aslmediocampidano.it/> (qualora il termine cada in giorno festivo, è prorogato al primo giorno successivo non festivo ai sensi dell'art. 2963 del Codice Civile). A pena di esclusione dalla procedura comparativa, la domanda dovrà essere trasmessa **ESCLUSIVAMENTE** a mezzo di:

- invio informatico mediante utilizzo della Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all'indirizzo di Posta Certificata dell'Azienda Socio – Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano (protocollo@pec.aslmediocampidano.it).

Non sarà valido l'invio da casella di posta elettronica ordinaria anche se indirizzata alla PEC sopra indicata o l'invio da casella PEC della quale non si sia titolari.

Art. 5

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il personale delle Associazioni di Volontariato nell'espletamento del servizio di trasporto dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- Il trasporto dovrà essere effettuato dai soggetti con automezzi nella disponibilità giuridica qualificata del Legale Rappresentante delle Associazioni di Volontariato assumendo a proprio carico ogni onere assicurativo, fiscale e legale connesso all'uso dei mezzi stessi. I mezzi di trasporto da utilizzare, in armonia con le linee guida del settore, possono essere, a seconda della necessità di supporto di cui necessita il paziente:

- l'autovettura,
- l'autolettiga
- il furgone finestrato (per pazienti non deambulanti, comunque non trasportabili con altri mezzi o in carrozzina con accompagnatore);
- l'ambulanza tipo B (per pazienti non autosufficienti, allettati e non trasportabili con altri mezzi).

- Non sono consentiti, a nessun titolo, trasporti di pazienti emodializzati mediante autovetture di uso privato appartenenti a componenti delle Associazioni di Volontariato non autorizzate e prive di contrassegni di riconoscimento;
- I veicoli di trasporto devono essere mantenuti secondo quanto disposto dalla normativa vigente con particolare riferimento alle condizioni igieniche, all'attrezzatura sanitaria e alle misure di sicurezza,
- La manutenzione degli automezzi utilizzati nello svolgimento del servizio è a carico e sotto la responsabilità delle Associazioni di Volontariato, come pure la pulizia e la sanificazione ordinaria e straordinaria degli stessi;

Il trasporto, in generale, deve rispondere a criteri di appropriatezza e qualità, con l'obiettivo di garantire tempi di attesa ridotti (di norma inferiori alla mezz'ora), e l'individuazione del mezzo con le caratteristiche più adatte a quel tipo di paziente.

- dopo aver accompagnato il/i paziente/i presso il Centro Dialisi deve nell'immediato recarsi fuori dai locali. Lo stesso dovrà, al termine della seduta e all'orario stabilito provvedere a gestire il trasporto del paziente dializzato verso il proprio domicilio;
- il personale è tenuto: a conoscere e rispettare il presente regolamento, al rispetto della dignità e dei diritti degli utenti, ad osservare un comportamento conforme ai principi di buon andamento, efficacia, efficienza e adeguatezza del servizio svolto;
- è tenuto ad osservare la più rigorosa riservatezza sulle notizie e sui fatti dei quali può venire a conoscenza nel corso delle prestazioni svolte e ad improntare ogni attività alla più assoluta discrezione e riservatezza nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, del D.Lgs. n. 196/03 del 30 giugno 2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/18 del 10 agosto 2018 nonché dei provvedimenti e delle indicazioni dell'Autorità Garante in materia di trattamenti dei dati personali degli interessati;
- ogni operatore è tenuto ad utilizzare un abbigliamento adeguato al luogo di cura presso il quale opera, funzionale all'attività che va a prestare nonché decoroso, pratico e consoni al rispetto della buona educazione e delle norme igieniche dei Centri Dialisi;
- è fatto divieto assoluto all'Operatore di accettare e/o richiedere, per sé e per gli altri, regali o altre utilità neanche se di modico valore a titolo di corrispettivo per il compimento della propria attività lavorativa;
- il personale deve sempre agevolare l'accompagnamento dell'utente nel tragitto dell'abitazione o dal Centro Dialisi alla vettura e viceversa.

Art. 6

MODALITÀ ATTIVAZIONE SERVIZIO

La scelta dell'Associazione di Volontariato è rimessa al paziente, il quale dovrà necessariamente attingere dall'elenco oggetto della Manifestazione di interesse.

Il percorso prende avvio con la presentazione della richiesta da parte del paziente al Centro Dialisi, allegando la dichiarazione sostitutiva, resa nelle forme di legge, da cui risulti per il richiedente l'insussistenza del diritto a rimborsi per lo stesso titolo da parte di enti previdenziali o assicurativi, o di altri enti anche sulla base di normative statali e regionali.

Il Direttore della SC. Nefrologia o suo delegato dovrà verificare la correttezza delle informazioni trasmesse nella richiesta e, nei casi di certificazioni di carattere definitivo o di reiterate richieste, verificare che sussista la necessità di tale servizio come da certificazione emessa, nonché monitorare il permanere dei requisiti autorizzativi nelle autorizzazioni a tempo indeterminato.

Trasmetterà poi la documentazione alla SSD. Affari Generali per i successivi adempimenti che riguardano il pagamento delle prestazioni effettuate dalle Associazioni di Volontariato.

Si precisa, al riguardo, che l'autorizzazione al trasporto non potrà essere rilasciata nel caso in cui il paziente preferisca avvalersi di un Centro dialisi più distante rispetto a quello individuato dall'Azienda o rifiuti di trasferirsi quando il posto dialisi si renda disponibile nel centro di pertinenza della ASL.

Art. 7

TARIFFE

Per il servizio di trasporto dei pazienti nefropatici cronici dal proprio domicilio al Centro di Dialisi e in riferimento alla singola seduta dialitica, verranno applicate le seguenti tariffe:

Trasporto mediante autovettura abilitata "auto medica"

Rimborso chilometrico di **€ 2/Km + € 15 quota fissa per ogni seduta dialitica**

Trasporto mediante furgone finestrato (per pazienti non deambulanti, comunque non trasportabili con altri mezzi o in carrozzina con accompagnatore);

Rimborso chilometrico di **€ 2/Km + € 30 quota fissa per ogni seduta dialitica**

Trasporto mediante Ambulanza tipo B (per pazienti non autosufficienti, allettati e non trasportabili con altri mezzi).

Rimborso chilometrico di **€ 2/Km + € 30 quota fissa per ogni seduta dialitica**

ART. 8

DURATA DELLA CONVENZIONE

Le convenzioni hanno durata minima di anni 1 (uno) e massima di anni 3 (tre), non sono tacitamente rinnovabili e si procede ad eventuale rinnovo su espressa richiesta del paziente.

Art. 9

TUTELA DEI DATI PERSONALI

L'ASL Medio Campidano e le Associazioni garantiscono reciprocamente l'osservanza di quanto sancito dalla normativa della privacy attualmente in vigore.

In ossequio alla normativa succitata gli enti di volontariato, nella persona del loro rappresentante legale, sono nominati terzi responsabili, presso la loro sede legale, per l'eventuale trattamento, sia manuale che informatizzato, dei dati personali connessi con l'espletamento delle attività oggetto della convenzione stipulata.

I volontari che prestano la propria opera all'interno delle strutture della ASL sono designati dall'Associazione di appartenenza quali autorizzati (incaricati) al trattamento dei dati e operano sotto la diretta autorità del suddetto responsabile, attenendosi alle istruzioni loro impartite. È fatto esplicito divieto ai volontari di accedere, a qualsiasi titolo, alla documentazione sanitaria dei pazienti.

In ogni caso, l'Associazione è direttamente responsabile dei danni cagionati a terzi in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabile a suoi associati, dipendenti o collaboratori.

Art. 10
COPERTURA ASSICURATIVA

In conformità al D.lgs. 117/2017, le Associazioni devono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Gli oneri relativi all'assicurazione obbligatoria per i volontari che prestano la propria attività nelle strutture aziendali, in conformità con l'art. 18, 3 comma del D. Lgs. 117/2017, sono a carico dell'ASL Medio Campidano. La ASL provvederà a rimborsare il premio anticipato dall'Associazione, nei limiti della quota parte, che non abbia percepito analoga provvidenza da parte della Regione o di altro Ente Pubblico.

Al fine di consentire l'ingresso dei volontari nelle Strutture Aziendali, le Associazioni devono consegnare alle Direzioni di cui sopra, copia delle polizze assicurative previste dalla normativa vigente in materia..

Art. 11
DISPOSIZIONI FINALI

L' Azienda Sanitaria del Medio Campidano si riserva la possibilità di riapertura dei termini in caso di domande insufficienti a coprire il fabbisogno o per ragioni di pubblico interesse, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal presente bando. Inoltre, ha la facoltà, in regime di autotutela, di sospendere, revocare o modificare la presente manifestazione di Interesse, per ragioni di pubblico interesse, o per disposizioni di legge sopravvenute.

Con la domanda di partecipazione è implicita da parte dei candidati l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente avviso.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Carboni